

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza, considerata la particolare congiuntura economica, di adottare disposizioni in materia, nonché di introdurre ulteriori misure per agevolare i pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione e l'attività degli enti locali;

RITENUTA, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali nonché in materia di immigrazione, di patrimonio immobiliare pubblico;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2013;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e della cartu acquisti)

<p>1. Ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2013, di 330 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, da ripartirsi tra le Regioni tenendo conto delle risorse da destinarsi per le medesime finalità alle Regioni interessate dalla procedura di cui al citato articolo 1, comma 253 della predetta legge n. 228 del 2012, le quali concorrono in via prioritaria al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle predette Regioni.</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione illustrativa</u></p> <p>L'articolo prevede un rifinanziamento, pari a a 330 milioni di euro per l'anno 2013, degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente previsti dall'art. 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, per garantire la graduale transizione verso il regime di riforma delineato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92.</p> <p>La disposizione prevede che tali somme siano ripartite tra le Regioni tenendo conto delle risorse già destinate alle Regioni in virtù del disposto dell'articolo 1, comma 253, della legge n. 228 del 2012, il quale prevede che la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione e coesione può prevedere il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle Regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell'occupazione.</p>	<p>Ulteriore rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga per l'anno 2013 - CIG</p>
<p>2. Il fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2013, di 35 milioni di euro.</p> <p>esa di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012.</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione illustrativa</u></p> <p>La disposizione è diretta a rifinanziare per l'anno 2013, per 35 milioni di euro, il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla</p>	<p>Rifinanziamento carta acquisti</p>

<p>legge n. 133 del 2008, (Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti), al fine di garantire il riconoscimento per l'intero anno 2013, e in particolare per l'ultimo bimestre di tale anno, dei benefici della carta acquisti c.d. "ordinaria" (tale programma è operativo dal 1 dicembre 2008). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012.</p>	
<p>3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, quinto periodo, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2013.</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione illustrativa</u></p> <p>La norma stabilisce un incremento del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, previsto dall'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, quinto periodo, di 20 milioni di euro per l'anno 2013.</p>	<p>Fondo per l'accoglienza minori stranieri non accompagnati</p>
<p>4. Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale è istituito per le esigenze del Ministero dell'interno nel relativo stato di previsione un Fondo, con la dotazione finanziaria di euro 190 milioni per l'anno 2013, la cui ripartizione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, previo assenso del Ministro dell'economia e delle finanze. Le somme non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo.</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione illustrativa</u></p> <p>Per far fronte alle problematiche derivanti dal fenomeno dell'immigrazione, il comma 4 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, di un Fondo la cui dotazione è costituita da 190 milioni di euro per l'anno 2013. La relativa ripartizione è rimandata ad un decreto del Ministro dell'interno, previo assenso del Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>La disposizione, infine, stabilisce la possibilità di utilizzo nell'esercizio successivo delle somme non utilizzate nell'esercizio precedente.</p>	<p>Istituzione Fondo da ripartire per fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale</p>
<p>5. All'onere derivante dai commi 3 e 4, pari a 210 milioni di euro nell'anno 2013, si provvede:</p> <p>a) quanto a 90 milioni di euro mediante quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, affluti all'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita al bilancio medesimo;</p> <p>b) quanto a 70 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, delle somme incassate in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del 16 luglio 2012, n. 109;</p> <p>c) quanto a 50 milioni di euro mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione illustrativa</u></p> <p>Il comma 5 stabilisce la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 3 e 4 del presente articolo. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per 90 milioni di euro mediante quota parte degli introiti previsti per il fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286; • per 80 milioni di euro mediante il versamento da parte dell'INPS all'entrata del bilancio 	<p>Copertura immigrazione e fondo minori non accompagnati</p>

<p>dello Stato delle entrate derivanti dalla regolarizzazione <u>degli immigrati – quota Stato (?)</u>;</p> <ul style="list-style-type: none"> • per 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura», previsto all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 	
<p>Art. 2 <i>(Integrazione del fondo di solidarietà comunale per il 2013)</i></p>	
<p>1. Per l'anno 2013, ad integrazione del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 spettante a ciascun comune in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) del medesimo comma 380, è riconosciuto un contributo per un importo complessivo di 120 milioni di euro, ripartito tra i comuni nella misura indicata nell'allegata tabella A al presente decreto.</p> <p>2. Il contributo attribuito a ciascun comune in applicazione del comma 1 non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2013.</p> <p>3. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2013 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" e quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per la parte di contributo non attribuito alle Regioni Puglia e Molise.</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione illustrativa</u></p> <p>La norma è finalizzata a prevede un incremento della dotazione per l'anno 2013 del fondo di solidarietà comunale a favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012. Si prevede poi che le risorse attribuite a ciascun comune non rilevino ai fini del patto di stabilità interno.</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione tecnica</u></p> <p>La norma in esame determina effetti finanziari negativi per 120 milioni di euro per l'anno 2013 in soli termini di saldo netto finanziario, atteso che le somme attribuite a ciascun comune non rilevano ai fini del patto di stabilità interno. Alla copertura del predetto onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro, utilizzando le risorse assegnate ma non erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.A. a titolo di anticipazione di liquidità di cui al comma 13 dell'articolo 1 del decreto legge n. 35/2013.</p> <p>La restante quota di oneri di 90 milioni di euro, è coperta utilizzando allo scopo, per un pari importo, quota parte dei contributi destinati alle Regioni Puglia e Molise in attuazione del comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012, non erogati atteso che le predette Regioni non hanno provveduto alla cessione di spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio.</p>	<p>Integrazione dotazione fondo di solidarietà comunale 2013 per assicurare la spettanza ai Comuni del gettito IMU</p>
<p>4. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunto il seguente:</p> <p>"2-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 2, per l'anno 2013 le percentuali da applicare alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, sono quelle massime previste al comma 6 per l'anno 2013."</p>	<p>Patto di stabilità: sospensione virtuosità enti locali</p>

<p>5. Al comma 5 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come introdotto dall'articolo 9, comma 6, lettera a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, le parole "Per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti "Per l'anno 2013 e 2014".</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione illustrativa</u></p> <p>Il meccanismo della virtuosità, previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, dispone che agli enti locali individuati come virtuosi sia attribuito un obiettivo in termini di patto di stabilità interno pari a zero. La compensazione degli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica è garantita dall'aumento delle percentuali, nella misura massima di un punto, che gli enti locali non virtuosi applicano alla spesa corrente media registrata negli anni 2007-2009, per individuare i propri obiettivi. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono finalizzate a sospendere per l'anno 2013 il predetto meccanismo della virtuosità e a porre, al contempo, le percentuali che tutti gli enti locali applicano alla spesa corrente media registrata negli anni 2007-2009, pari al valore massimo previsto dal comma 6 dell'articolo 31 della legge n.183/2011.</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione tecnica</u></p> <p>I commi 4 e 5, ponendo le percentuali da applicare alla spesa corrente media registrata negli anni 2007-2009 di tutti gli enti, pari al valore massimo previsto dal comma 6 dell'articolo 31 della legge n.183/2011 e non riattribuendo gli spazi finanziari così determinati ai comuni virtuosi, atteso che i predetti commi sospendono la virtuosità per l'anno 2013, determinano un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno per un importo pari a 550 milioni</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p style="text-align: center;">(Disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali e di pagamento dei debiti pregressi)</p>	
<p>1. All'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:</p> <p>«A decorrere dal 2014 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio, incrementato del quindici per cento. Le predette riduzioni o destinazione a finalità extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei citati Tavoli, ferma restando l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di quello programmato e coperto.»</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione tecnico-illustrativa</u></p> <p>La legislazione vigente (articolo 2, commi 80 e 86, legge 191/2009) impone alle regioni sottoposte a Piano di rientro (ovvero a programma operativo di prosecuzione dello stesso) di mantenere la massimizzazione delle maggiorazioni fiscali regionali di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, destinandone l'intero gettito al settore sanitario. Stabilisce inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di peggior risultato si applicano automaticamente ulteriori maggiorazioni fiscali; - solo con cadenza annuale, in seguito alla verifica annuale dell'eventuale miglior risultato economico raggiunto (valutazione ex post), la regione possa ridurre le aliquote, per il solo anno 	Sicilia

<p>d'imposta successivo a quello di riferimento, in misura pari al miglior risultato raggiunto.</p> <p>Tenuto conto del fatto che in talune regioni sottoposte a Piano di rientro il disavanzo sanitario è stato significativamente ridotto, la presente disposizione consente di finalizzare (ex ante) alla copertura dei Piani di rientro solo quota parte dei citati gettiti, per un valore prudenzialmente fissato in misura pari al maggior disavanzo sanitario annuale registrato nell'ultimo triennio oggetto di verifica dei competenti Tavoli tecnici, maggiorato del 15%. Tale possibilità è condizionata alla circostanza che in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio verificato si sia realizzato un disavanzo sanitario inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote. Con riferimento alla restante quota di gettito, previa verifica dei Tavoli richiamati, la regione interessata può disporre la riduzione delle aliquote, ovvero la destinazione ad altre finalità. Resta in ogni caso fermo il meccanismo sopra richiamato, con riferimento ai migliori o ai peggiori risultati economici raggiunti (valutazione ex post) rispetto alla copertura del disavanzo programmata nel Piano di rientro.</p> <p>Nella sostanza la presente disposizione, a fronte di una riduzione strutturale dei disavanzi sanitari, consente alle regioni una programmazione ex ante (e dunque anche di medio periodo) delle risorse derivanti dalle maggiorazioni fiscali e non più necessarie alla copertura dei piani di rientro, stabilendo il venir meno dell'obbligo della massimizzazione delle aliquote, ovvero una diversa destinazione dei gettiti fiscali.</p> <p>Dalla disposizione non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.</p>	
<p>2. Al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 1, comma 10, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:</p> <p>“La dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013, è destinata, entro il 31 marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.”.</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione illustrativa</u></p> <p>La norma è sostanzialmente finalizzata a chiarire che – in considerazione delle modifiche introdotte dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge n. 102 al comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge n. 35/2013 – l'oggetto dell'assegnazione da determinarsi entro il 31 marzo 2014, è la dotazione per l'anno 2014 della “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari modificare” – unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza – piuttosto che l'originario accantonamento del 10 per cento, integralmente confluito nella dotazione del 2014.</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione tecnica</u></p> <p>La presente disposizione, in quanto meramente chiarificatoria, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>b) all'articolo 1, dopo il comma 10, è inserito il seguente:</p> <p>“10-bis. Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, nonché ai fini dell'erogazione delle risorse già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data</p>	<p>Let. a) Anticipazione liquidità enti territoriali anno 2014</p> <p>Lettera b) Pagamento debiti fuori bilancio</p>

<p>successiva.”</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione illustrativa</u></p> <p>La norma è finalizzata a consentire agli enti di richiedere le anticipazioni di liquidità – a valere sulle ulteriori risorse messe a disposizione sul Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, dall’articolo 13 del decreto legge n.102/2013 nonché a valere sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui all’articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 e sulle risorse già assegnate con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate – anche per pagare, nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, i debiti non iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2012 che, alla medesima data, presentavano i requisiti per il riconoscimento, riconosciuti in data successiva secondo le procedure previste dall’ordinamento vigente.</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione tecnica</u></p> <p>La norma, finalizzata ad ampliare i requisiti per accedere alle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, non determina oneri per la finanza pubblica. Infatti, i pagamenti dei debiti fuori bilancio devono avvenire sempre nell’ambito dei vincoli del patto. Peraltro, il riconoscimento dei debiti deve avvenire nel rispetto delle procedure previste dall’ordinamento giuridico e la relativa copertura deve essere reperita nei bilanci degli enti territoriali a valere su risorse diverse dalle anticipazioni di liquidità di cui al citato decreto legge n. 35/2013.</p>	
<p>c) all’articolo 2, comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti:</p> <p>“All’atto dell’estinzione da parte della Regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all’immediata estinzione dei propri debiti. Il responsabile finanziario dell’ente locale o della pubblica amministrazione interessata fornisce formale certificazione alla Regione dell’avvenuto pagamento dei rispettivi debiti e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili, entro il 31 ottobre 2013, in relazione ai debiti già estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro 30 giorni dall’estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi Sulla base delle certificazioni di cui al periodo precedente, ciascuna Regione, fornisce, entro i successivi 15 giorni, al Tavolo di cui al comma 4 un’unica comunicazione dell’avvenuto pagamento, da parte degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni interessate, dei propri debiti a fronte dei corrispondenti crediti verso la Regione. Il mancato adempimento da parte delle Regioni, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al quarto e al quinto periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.”</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione illustrativa</u></p> <p>La norma è finalizzata a consentire che il responsabile finanziario di ciascun ente locale o pubblica amministrazione interessata fornisca formale certificazione alla Regione dell’avvenuto pagamento dei debiti e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili entro il 31 ottobre 2013, in relazione ai debiti già estinti dalla Regione alla data del 30 settembre 2013 ovvero entro 30 giorni dall’estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi. Ciascuna Regione rendiconta, entro i successivi 15 giorni, al Tavolo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze l’avvenuto pagamento da parte degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni interessate dei propri debiti. Viene, altresì, previsto che il mancato adempimento da parte delle Regioni, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni a tali disposizioni rileva ai fini della misurazione e della</p>	<p>Lettera c) Monitoraggio pagamenti enti locali su liquidità trasferita dalle regioni (comunicazione pagamenti debiti p.a.)</p>

<p>valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.</p> <p style="text-align: center;">Relazione tecnica</p> <p>La presente disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, essendo sostanzialmente finalizzata a colmare il vuoto conoscitivo relativo ai flussi che si traducono in effettivi pagamenti dei debiti commerciali, fornendo un'informativa sull'utilizzo che gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni hanno fatto delle somme ricevute, come risultanti dai piani di pagamento presentati dalle Regioni con riferimento ai debiti pagati a fronte del prestito.</p>	
<p>3. All'articolo 32, comma 4, lettera n-bis) della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, le parole: "1.800 milioni" sono sostituite dalle seguenti "1.700 milioni".</p> <p style="text-align: center;">Relazione illustrativa</p> <p>L'emendamento riduce di 100 milioni di euro gli spazi finanziari concessi nel 2013 alle regioni, ai sensi della lettera n-bis), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per sostenere le spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari.</p> <p style="text-align: center;">Relazione tecnica</p> <p>L'emendamento determina un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno per un importo pari 100 milioni di euro.</p>	<p>Si riduce per il 2013, di 100 milioni di euro, il limite massimo di spesa che le Regioni possono escludere dalle spese finali ai fini del rispetto del patto di stabilità interna.</p>
<p>4. All'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come modificato dall'articolo 10, comma 4 <i>quater</i>, lettera b), n. 2), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale delibera, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, è adottata entro il termine massimo del 30 novembre 2013."</p> <p style="text-align: center;">Relazione illustrativa</p> <p>La disposizione è volta a differire, per il solo anno 2013, al 30 novembre il termine del 30 settembre di cui all'articolo 193 del T.U.E.L. per gli enti locali che abbiano deliberato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013.</p> <p>La disposizione tiene conto del differimento al 30 novembre 2013 del termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 disposto dall'articolo 8, comma 1.</p> <p style="text-align: center;">Relazione tecnica</p> <p>Si tratta di disposizione ordinamentale che, in quanto tale, non comporta nuovi oneri di finanza pubblica.</p>	<p>Per il solo 2013 si rende facoltativo l'obbligo di procedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio posto a carico degli enti locali</p> <p>Comma inserito all'art. 12-bis, comma 1, del DL Femminicidio</p>
<p>5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è prorogato differito al 30 novembre</p> <p style="text-align: center;">Relazione illustrativa</p> <p>L'ente può chiedere in base all'articolo 222 del TUEL, anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente.</p>	<p>Proroga termine per ricorso all'anticipazione di tesoreria</p> <p>Comma inserito all'art. 12-bis,</p>

<p>Il decreto-legge 35 ha disposto per il 2013 che il limite per il ricorso all'anticipazione di tesoreria fosse innalzato fino ai cinque dodicesimi. Tale possibilità è valida fino al 30 settembre.</p> <p>L'emendamento propone di prorogare tale termine al 30 novembre, data in cui i comuni dovrebbero avere un quadro definitivo e certo delle proprie risorse.</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione tecnica</u></p> <p>La disposizione non comporta oneri, in quanto gli oneri per interessi derivanti dall'eventuale ricorso alle anticipazioni in questione sono a carico degli enti locali che vi fanno ricorso</p>	<p>comma 2, del DL Femminicidio</p>
<p>4. All'articolo 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Ai fini della completa attuazione del piano di rientro dal disavanzo accertato, il Commissario predispone i provvedimenti più idonei in tema di rimodulazione dei servizi e di fissazione delle tariffe aziendali, da sottoporre all'approvazione della Regione, nonché di definizione della dotazione di personale, compatibili con il perseguimento dell'obiettivo dell'equilibrio economico.»;</p> <p>b) il comma 6-quater è sostituito dal seguente: «6-quater. Per le attività di cui ai commi da 5 a 6-ter, il Commissario può costituire una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative, con oneri a carico delle risorse individuate dal comma 9 e dall'articolo 11, commi da 13 a 16, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99»;</p> <p>c) dopo il comma 9, è inserito il seguente: «9-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 5, ed al fine di garantire la continuità aziendale, il Commissario può richiedere, con propri decreti, anticipazioni dell'erogazione, anche integrale, delle risorse del Fondo per la coesione e lo sviluppo di cui al comma 9, nonché di quelle previste dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, finalizzate alle spese strettamente necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni del servizio di trasporto pubblico locale e alla prosecuzione del pagamento del debito pregresso».</p> <p>5. All'articolo 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la parola «2013» è sostituita dalla seguente: «2014».</p>	<p>Piano di rientro TPL Campania</p>
<p>6.</p>	<p>Disposizione in materia di pagamenti CEDU (Convenzione Europea Diritti dell'Uomo)</p>
<p>Art. 4 (Disposizioni in materia di privatizzazioni, di società partecipate e di garanzia dello Stato)</p>	
<p>1. In relazione alla necessità di assicurare un costante supporto al Ministero dell'economia e delle finanze nella predisposizione e nella attuazione di programmi di dismissione di partecipazioni dello Stato e garantire la realizzazione degli stessi programmi secondo modalità e procedure trasparenti e tali da massimizzare i relativi introiti, il Comitato di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 1993 è da considerare permanente. I compiti e le funzioni attribuite al Comitato sono quelli individuati dalla medesima Direttiva.</p> <p>2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto dal Direttore Generale del tesoro, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, individuati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.</p>	<p>Comitato Permanente di Consulenza Globale e di Garanzia per le Privatizzazioni</p>

<p>3. Il Comitato di cui al comma 1 è nominato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo incarico ha durata triennale, con possibilità di conferma. Ai Componenti del comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza</p> <p>4. Ai fini dell'assunzione della carica di componente dei collegi sindacali delle società direttamente o indirettamente partecipate da amministrazioni pubbliche, non costituisce causa di ineleggibilità e decadenza l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con l'amministrazione titolare della partecipazione societaria.</p> <p>5. Dall'attuazione dei commi da 1 a 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione illustrativa</u></p> <p>La norma è volta ad assicurare carattere permanente al Comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1993, c.d. Comitato Privatizzazioni, in deroga all'articolo 12, comma 20, del D.L. n. 95/2012, che prevedeva la soppressione degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell' articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.</p> <p>Tale deroga è giustificata dall'interesse dello Stato di avvalersi dell'assistenza tecnica degli esperti che compongono il Comitato nella attuazione delle operazioni di privatizzazione di partecipazioni dello Stato.</p> <p>Le funzioni dell'organismo sono quelle già individuate dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 1993.</p> <p>Si è provveduto, inoltre, a chiarire che, presso le società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, la nomina a sindaco di un dipendente delle medesime amministrazioni non pregiudica il requisito dell'indipendenza. Infatti, la possibilità di individuare un dipendente delle amministrazioni pubbliche quale sindaco di una società partecipata è funzionale al perseguimento di una maggiore efficacia dei controlli sulla gestione delle risorse pubbliche, ai fini del buon andamento della pubblica amministrazione (cfr. art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001).</p> <p>La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.</p>	
<p>6. "A decorrere dal 1° ottobre 2013, SICOT – Sistemi di Consulenza per il Tesoro S.r.l. è sciolta e tutti i relativi rapporti e elementi patrimoniali attivi e passivi sono trasferiti a titolo gratuito a CONSIP S.p.A.. Al momento dello scioglimento di SICOT S.r.l., la convenzione attualmente in essere con il Ministero dell'economia e delle finanze è risolta e le attività previste dalla stessa, ovvero parte delle stesse, potranno essere affidate dal Ministero, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale, a CONSIP S.p.A., secondo modalità in grado di limitare esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro l'accesso ai dati e alle informazioni trattati."</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione illustrativa</u></p> <p>La norma prevede lo scioglimento della società SICOT - Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.l. e il contestuale trasferimento dei rapporti in essere alla CONSIP S.p.A., essendo entrambe le società in house e partecipate interamente dal MEF. Le attività di supporto prestate dalla SICOT al Dipartimento del Tesoro, per la gestione delle partecipazioni azionarie detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze e per l'attuazione dei processi di privatizzazione, svolte ai sensi dell'art. 63, comma 6, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, e regolate dalla convenzione stipulata a dicembre 2011, potranno essere svolte, previa stipula di un'apposita convenzione che disciplina i termini del rapporto, dalla CONSIP S.p.A, che ai sensi di legge e di Statuto può svolgere le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Le attività attualmente svolte da SICOT e che su base convenzionale saranno affidate a CONSIP S.p.A. saranno svolte da quest'ultima attraverso una specifica unità organizzativa e secondo modalità in grado di limitare l'accesso ai dati ed alle informazioni trattate esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro.</p>	Sicot

<p>La norma fermo restando l'interesse generale al mantenimento delle funzioni svolte dalla Sicot, è diretta a realizzare di fatto un'operazione di fusione per incorporazione nella società Consip, consentendo in tal modo di realizzare risparmi di costi. In particolare la disposizione comporta una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica, corrispondente ai costi sostenuti dalla Sicot per organi, spese per immobili, noleggi e manutenzione, pari a circa 300.000 euro annui. Ulteriori risparmi di spesa, allo stato non quantificabili, potranno ottenersi da un più flessibile utilizzo delle figure professionali necessarie al supporto del Ministero nell'ambito della nuova convenzione che potrà essere stipulata con Consip, in conformità e aderenza alla normativa vigente sulle attività che tale Società - data la sua natura di società in house - può svolgere a favore del Ministero.</p>	
<p>7. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente:</p> <p>“6-ter Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) è autorizzata la prestazione di garanzie bilaterali al fine di gestire i rischi derivanti dalle operazioni in strumenti derivati. La prestazione delle garanzie di cui al primo periodo può avvenire mediante movimentazione della liquidità sul conto di tesoreria di cui al comma 6 o su altri conti appositamente istituiti. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità di movimentazione della relativa liquidità.”</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione illustrativa</u></p> <p>Si ritiene necessario ricorrere alla prestazione di garanzia tramite <i>collateral</i> bilaterale al fine di adeguare la gestione del portafoglio di strumenti derivati ai nuovi orientamenti regolamentari del settore finanziario, favorendo in tal modo un più agevole ed economico collocamento dei titoli di Stato, grazie all'alleggerimento dell'esposizione creditizia delle controparti bancarie. Inoltre, essendo la prestazione di garanzia bilaterale, anche la controparte bancaria è tenuta ad aprire un analogo deposito presso la tesoreria dello Stato e, in tal modo, l'attività in derivati della Repubblica viene ad essere immunizzata dal rischio di controparte.</p> <p>In questo modo ci si allinea alle <i>best practice</i> internazionali, come raccomandato anche dal Fondo Monetario Internazionale. Tale modus operandi, infatti, si sta diffondendo presso gli emittenti sovrani: ad esempio, è già attivo da tempo in Svezia, è stato di recente introdotto dalla Bank of England ed è oggetto di una proposta di legge in Germania.</p> <p>La nuova regolamentazione, infatti, ha portato all'introduzione per le banche, da un lato, di nuovi requisiti patrimoniali a fronte dell'esposizione creditizia relativa a strumenti derivati (Credit Value Adjustment in Basilea III) e, dall'altro, all'obbligo di aderire a controparti centrali (Regolamento EMIR).</p> <p>Tipicamente questa forma di garanzia si concretizza nello scambio di somme liquide il cui ammontare, soggetto a continue fluttuazioni, dipende dal valore di mercato complessivo delle posizioni oggetto della garanzia. La valutazione dell'adeguatezza della garanzia rispetto al valore delle posizioni coperte viene effettuata con cadenza di breve termine, di norma da giornaliera a settimanale. La gestione della garanzia è quindi assimilabile all'operatività di mercato monetario, già svolta dal Tesoro allorché effettua operazioni di impiego della liquidità giacente sul conto disponibilità. Anche nel settore bancario tale operatività è gestita nell'ambito della tesoreria a breve termine.</p> <p>Dal momento che gli strumenti di deposito a breve termine utilizzati per prestare la garanzia sono del tutto analoghi a quelli delle operazioni di tesoreria, lo stesso schema giuridico-contabile appare come l'unico efficiente ed effettivamente applicabile.</p> <p>Si evidenzia, infine, che i contratti che disciplinano la prestazione reciproca di garanzia prevedono sempre la remunerazione degli ammontari depositati a tassi di mercato monetario, i quali sono gli stessi ai quali fa riferimento la gestione della liquidità ordinariamente effettuata dal Tesoro. Si ritiene, pertanto, che la misura proposta non comporti minori entrate rispetto all'ordinaria operatività di tesoreria, anzi, presumibilmente, potrebbe produrre un differenziale positivo di interessi attivi.</p>	<p>Garanzie Stato operazioni strumenti derivati</p>

<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;">(Ulteriori disposizioni in tema di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile)</p> <p>1. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile formulata ai sensi e nei termini dell'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 sia accompagnata da prova idonea dell'avvenuto versamento, effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, la sezione d'appello, in caso di accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.</p> <p>2. Entro il 15 ottobre 2013, le parti che abbiano già presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, possono modificarla in conformità alle disposizioni di cui al comma 1. Entro il medesimo termine, le parti le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 abbiano già trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 1, di una somma non inferiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; la sezione d'appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di 5 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione Illustrativa</u></p> <p>La proposta normativa integra la disciplina posta dall'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102. In particolare, ferme restando le prerogative della Corte dei conti in termini di valutazione di accoglimento o meno della richiesta di definizione agevolata del giudizio di responsabilità, si garantisce al soggetto istante che, in caso di accoglimento, la somma dovuta sarà comunque pari a quella versata in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. Tale somma non potrà mai essere inferiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado. Infine, il comma 2 fornisce un necessario coordinamento fra la norma soppressa e la norma sopravveniente, al fine di rendere interamente coerente il nuovo impianto normativo.</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione tecnica</u></p> <p>La proposta normativa si limita ad integrare la disciplina posta dall'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, aggiungendo una nuova modalità di definizione agevolata della controversia. In particolare, da un lato l'importo del pagamento viene ridotto al 20% della condanna originaria ma, dall'altro, la parte è obbligata ad accompagnare la richiesta con la prova dell'avvenuto versamento della somma in un apposito deposito vincolato. In ragione di ciò, pur essendo difficile quantificare esattamente il numero dei soggetti che preferiranno aderire a tale formula in luogo di quella prevista dall'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (che, pur prevedendo una più condanna più onerosa – pari al 25% della condanna - consente un pagamento dilazionato nel tempo), è ragionevole aspettarsi una compensazione tra il minor importo dei singoli versamenti conseguenti alla nuova norma e l'ampliamento del numero di coloro che riterranno più conveniente addivenire a tale modalità di definizione della controversia.</p>	<p>Norma Giochi</p>
<p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;">(Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e per la semplificazione dei relativi procedimenti)</p>	

<p>1. All'ultimo periodo del comma 15, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sopresse le parole: “, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni”.</p> <p>2. All'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo periodo del comma 18, sono aggiunte, in fine, le parole “nonché dall’attestazione di prestazione energetica di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2005, n. 192 e dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall’articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122”;</p> <p>b) al primo periodo del comma 19, sono aggiunte, in fine, le parole “nonché dall’attestazione di prestazione energetica di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2005, n. 192 e dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall’articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122”.</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione illustrativa</u></p> <p>La norma recata al comma 1 è volta a semplificare il trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi, rimuovendo l’ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando locativo da parte dei comuni, al fine di completare i trasferimenti da parte dell’Agenzia, permettendo ai comuni destinatari di provvedere agli adeguamenti dell’immobile prima di procedere all’assegnazione mediante bando.</p> <p>Il comma 2 risponde all’esigenza di semplificare e snellire il procedimento di alienazione in blocco di immobili pubblici al fine di permetterne la conclusione in tempi ravvicinati e conseguire i risultati finanziari previsti. Per tale finalità la norma integra le disposizioni di esonero dalla presentazione di documenti e attestazioni già previste nel procedimento di dismissione di beni immobili pubblici disciplinato dall’articolo 3 del decreto legge n. 351/2001. Il regime degli esoneri dagli oneri informativi e documentali ivi previsto viene infatti aggiornato ricomprendendovi anche gli obblighi previsti a pena di nullità da normative intervenute successivamente.</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione tecnica</u></p> <p>Le disposizioni recate al comma 1, questi non comportano nuovi oneri finanziari a carico dello Stato, ma permettono una più efficace attuazione dei trasferimenti previsti dalla legge.</p> <p>Le disposizioni di cui al comma 2 non comportano maggiori costi a carico dello Stato, ma anzi comportano un risparmio, allo stato difficilmente quantificabile, in relazione ai costi che avrebbero dovuto essere sostenuti per l’ottenimento delle certificazione energetica e per quelli indiretti costituiti dalle risorse da impiegare per gli allineamenti catastali.</p>	<p>Commi 1. Valorizzazione patrimonio immobiliare pubblico</p> <p>Comma 2. Semplificazione procedimento di alienazione immobili pubblici</p>
<p>Art. 7 (Disposizioni in favore delle imprese)</p>	
<p>1. Fuori dai casi in cui si fa luogo alle provvidenze di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, le imprese che abbiano subito il danneggiamento di materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, possono richiedere un indennizzo per il ristoro del danno subito a carico del Fondo di solidarietà civile, istituito ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187,</p>	<p>Indennizzo imprese TAV.</p> <p>La norma è stata già presentata in fase di conversione del DL Femminicidio (art.</p>

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

2. Per l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 1 le somme stanziare sul predetto Fondo ivi previsto sono utilizzate nel limite massimo annuo di cinque milioni di euro. Le richieste di indennizzo per il ristoro del danno che non possono essere soddisfatte a causa del predetto limite di spesa, sono prioritariamente soddisfatte nell'anno successivo. L'indennizzo è concesso per la sola parte eccedente la somma liquidata o che può essere liquidata sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata.

3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, come modificato dal presente articolo, i criteri e le modalità per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo sono definiti, in prima attuazione e in via d'urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

4. All'articolo 2-bis, comma 5, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, le parole: «il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

Relazione tecnica

La disposizione prevede una nuova forma di indennizzo destinata ad applicarsi alle imprese, impegnate nella realizzazione di infrastrutture e di insediamenti strategici, inseriti nel Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS), previsto dalla "legge obiettivo" n. 443 del 2001, che abbiano subito atti di danneggiamento, non colposi, delle proprie attrezzature volti ad ostacolare o rallentare l'esecuzione delle stesse opere.

Il beneficio in questione è destinato a trovare applicazione in quei casi in cui l'episodio di violenza non si iscrive nell'ambito di fenomeni estorsivi o usurari che consentirebbero di accedere alle provvidenze previste dalla legge n. 44 del 1999.

L'indennizzo è destinato a gravare sulle risorse del Fondo di solidarietà civile, istituito dall'art. 2-bis del D.L. n. 187 del 2010, come introdotto dalla legge di conversione n. 217/2010, secondo modalità da definirsi con il relativo regolamento di attuazione.

Nelle more dell'emanazione di tale regolamento, la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione del citato beneficio sono rimesse ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sarà adottato su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri della Giustizia, dell'Economia e delle Finanze, e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La norma non determina nuovi e ulteriori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

Essa, infatti, prevede che l'indennizzo in argomento gravi sul citato Fondo nel limite massimo annuo di 5 milioni di euro, lasciando invariate la capienza complessiva e le "fonti" di alimentazione dello stesso Fondo. Queste ultime restano disciplinate in maniera immutata dal richiamato art. 2-bis, comma 1, del D.L. n. 187/2010, e cioè:

- una quota non superiore a un quinto delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia che, sin dalla sua costituzione, ha avuto una dotazione complessiva di circa 2 miliardi di euro;
- i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo stesso D.L. n. 187/2010;
- eventuali contribuzioni volontarie.

Tali fonti di alimentazione garantiscono un'affluenza di risorse adeguata ad assicurare disponibilità finanziarie ai nuovi adempimenti previsti dalla disposizione.

In sostanza, la disposizione garantisce l'erogazione dell'indennizzo, attraverso l'introduzione di un vincolo di destinazione *pro quota* di stanziamenti già previsti a legislazione vigente.

Tale vincolo costituisce, quindi, un limite non valicabile di spesa relativamente all'erogazione del beneficio; ciò risulta ancor più evidente ove si consideri che la disposizione ha cura di precisare che i benefici non corrisposti a causa di tale limite sono soddisfatti nell'anno successivo con priorità rispetto ad altre istanze prodotte nel medesimo anno.

8, commi da 2-bis a 2-quinquies) con il parere positivo di RGS e stralciata dalla V Commissione bilancio Camera per violazione art. 81, comma 4, della Cost.

<p>5. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, la lettera c) è soppressa.</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione illustrativa</u></p> <p>L'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, l'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.</p> <p>Il medesimo art. 53, al comma 3, stabilisce che le "condizioni e i requisiti" per l'iscrizione all'albo sono definite con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>Con il Decreto Ministeriale 11 settembre 2000, n. 289 il Ministero dell'economia e delle finanze ha adottato il Regolamento relativo all'albo dei soggetti riscossori di cui al predetto art. 53.</p> <p>Successivamente, l'art. 3 comma 3, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito con legge 22 maggio 2010, n. 73) dispone che i regolamenti da emanarsi in attuazione dell'art. 53, comma 3, del predetto d.lgs. n. 446 del 1997 siano aggiornati "prevedendo, fra l'altro, i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al citato articolo 53, in particolare quelli tecnico-finanziari, di onorabilità, di professionalità, e di assenza di cause di incompatibilità, che sono disciplinati graduandoli in funzione delle dimensioni e della natura, pubblica o privata, del soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli enti locali per conto dei quali il medesimo soggetto, singolarmente ovvero in gruppo di imprese, svolge le funzioni" nonché "dell'eventuale sospensione, cancellazione o decadenza dall'albo in precedenza disposta nei riguardi di tale soggetto".</p> <p>I regolamenti in parola non sono stati al momento aggiornati anche in considerazione degli interventi normativi che si sono susseguiti sulla materia. I requisiti per l'iscrizione all'albo sono, pertanto, ancora quelli definiti dal citato DM n. 289/2000 che, tuttavia, presenta profili di incongruità, anche alla luce dei principi di diritto societario che informano la determinazione dei requisiti di professionalità degli amministratori delle società di capitali.</p> <p>In particolare, sebbene la norma richieda unicamente il possesso di requisiti di professionalità (intesa come competenza) ed onorabilità, prevede poi, alla lettera c) del comma 1 dell'art. 10 (Requisiti dei legali rappresentati) del D.M. 289/2000 che i rappresentanti legali e gli amministratori delle società iscritte all'albo: "non abbiano superato il settantesimo anno d'età", requisito che, a rigori, non si ascrive né all'una né all'altra categoria.</p> <p>Con particolare riguardo alla impossibilità di ricondurre il requisito anagrafico tra quelli di professionalità, si segnala che il riferimento a "limiti di età" è assente nelle disposizioni codicistiche che disciplinano i requisiti dei membri delle società, ed in particolare delle società per azioni (2382 c.c.): il legislatore non pone limiti anagrafici alla nomina dell'amministratore, in considerazione della natura temporanea e revocabile del mandato di cui si tratta. L'assemblea ha infatti in ogni momento il potere di revocare l'amministratore dal proprio incarico (2383 c.c.).</p> <p>Del resto il requisito anagrafico non è previsto neppure in quei settori, quale quello bancario o quello assicurativo, in cui il legislatore è intervenuto per dettare stringenti requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza (v. rispettivamente decreto ministeriale 18 marzo 1998, n. 161 e Decreto 11 novembre 2011, n. 220)</p> <p>Al fine dunque di correggere tale incongruenza, nelle more della revisione del regolamento in questione in base al citato art. 3 comma 3, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, appare necessario rimuovere il predetto criterio anagrafico dall'elenco dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui debbono essere in possesso i legali rappresentanti delle società iscritte nell'Albo istituito ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 446/1997.</p>	<p>Eliminazione del requisito dell'età (non superiore a 70 anni) dei rappresentanti legali e amministratori delle società concessionarie della riscossione dei tributi</p>
<p>6. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato, nonché <i>del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica</i>, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è imputato al Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando in capo al Ministero dello sviluppo economico l'esercizio delle funzioni amministrative e contabili, nonché delle attività ispettive sui rapporti convenzionali per la gestione del Fondo, che vengono effettuate d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>Trasferimento del Fondo di garanzia per le PMI da Medio Credito Centrale S.p.A. a Mef</p>
<p>7. Per le finalità di cui al comma 6, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di</p>	

concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, è adottato un regolamento di riordino della disciplina, dei criteri e delle modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al comma 6. Con il predetto decreto può anche essere prevista la diversificazione, in funzione della rischiosità delle operazioni finanziarie, della misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, della copertura massima delle perdite, dell'accantonamento minimo a titolo di coefficiente di rischio e delle commissioni per l'accesso alla garanzia.

8. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 6, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, è affidata a un Comitato di gestione, nominato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di Presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze di cui uno con funzione di Vice Presidente, da un rappresentante della Banca d'Italia, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da un rappresentante delle banche, da un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, da un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese commerciali, da un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese artigiane e da un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale dei confidi.

Relazione illustrativa

Il Fondo centrale di garanzia per le PMI è ancora formalmente costituito presso il Medio Credito Centrale S.p.A. (art. 2, comma 100, lettera a della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Di recente, soprattutto a causa della perdurante crisi economica e finanziaria, sono emersi taluni profili - di particolare rilevanza per la finanza pubblica - per cui si ritiene necessario ricondurre il Fondo nell'ambito del MEF (Amministrazione che era già titolare dei fondi di garanzia confluiti, in base all'art. 15 della legge n. 266/1997, nel Fondo centrale PMI), ferma restando la prosecuzione delle attuali funzioni amministrativo-contabili ed ispettive del MiSE sui rapporti convenzionali per la gestione del Fondo.

Si riassumono di seguito le motivazioni che giustificano l'imputazione del Fondo al MEF, ferme restando le attuali competenze in capo al MiSE:

- La garanzia dello Stato di ultima istanza (art. 11, comma 4 del DL 185/2008) che consente agli intermediari finanziari un minor assorbimento di capitale ai fini del patrimonio di vigilanza (grazie alla c.d. "ponderazione zero") e, di conseguenza, un maggior accesso al credito per le imprese;
- Il potenziale impatto, in termini di finanza pubblica, dell'esponenziale crescita delle domande pervenute (dalle 15.000 nel 2008 alle oltre 80.000 previste nel 2013, con un incremento nel periodo gennaio - luglio 2013 del 26,5% rispetto allo stesso periodo del 2012), coniugato con un incremento del rapporto tra sofferenze e domande accolte, pari: al 2,7% nel maggio 2013 (1,8% a gennaio 2012) in termini di numero di operazioni; al 3,3% (2,1% a gennaio 2012) per importo finanziato e al 3,7% (2,2% a gennaio 2012) per importo garantito¹. Ciò senza considerare che la prossima entrata in vigore della disciplina attuativa dell'art. 1 del c.d. "decreto del fare" (che allarga i criteri di valutazione delle imprese ed estende la percentuale massima della garanzia dell'80%) comporterà un ulteriore incremento delle domande, dell'importo garantito e degli accantonamenti;
- Le esigenze di rifinanziamento. Nel solo 2012, la dotazione del Fondo è stata incrementata di circa 700 milioni e - nonostante il massiccio ricorso ai fondi strutturali europei - è già pervenuta una specifica richiesta, per la legge di stabilità, di 2.870 milioni di euro per il prossimo triennio;
- La ricerca di una efficiente politica degli accantonamenti, maggiormente correlata alla dinamica dei rischi sia delle singole operazioni che del portafoglio di finanziamenti garantiti dal Fondo;
- Le prospettive di costruzione di un "Sistema nazionale della garanzia", che tenga conto delle riforme in atto sui confidi e dell'operatività degli strumenti regionali pubblici di garanzia. La

¹ Al 30 giugno 2013 i finanziamenti in essere garantiti dal fondo risultavano pari a € 16.897.703.534 per un importo garantito in essere pari a € 9.428.104.653.

<p>scelta di estendere massicciamente l'importo massimo garantito fino al limite dei 2,5 milioni di euro e la percentuale massima di garanzia all'80%, si è, infatti, rivelata funzionale nell'attuale congiuntura, ma rischia di "spiazzare" il sistema dei confidi e dei fondi regionali di garanzia. (la garanzia diretta del fondo è cresciuta, nel 1° semestre del 2013, del 68,6% in termini di operazioni accolte, mentre la controgaranzia solo dell'8,9%);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il progressivo ampliamento dell'ambito di intervento del Fondo (art. 11 DL n. 185/2008, art. 8 del DL n.70/2011, artt. 3 e 39 DL n. 201/2011, art.10 DL n. 74/2012, art. 30 DL n. 179/2012 e, da ultimo, art. 1 DL 69/2013) che è divenuto uno strumento di carattere per la politica economica, che supera la politica industriale in senso stretto (il fondo interviene, ad esempio per: i disastri naturali, i professionisti, l'autotrasporto, le imprese agricole, le aree a maggiore presenza di cassa integrazione, ecc...). <p>Il comma 7 si pone l'obiettivo di raccogliere, razionalizzare e aggiornare, in funzione delle finalità di cui al comma 6, la disciplina del Fondo, che è attualmente dispersa in numerosi provvedimenti ministeriali, di rango diverso e adottati da differenti amministrazioni, che si affiancano al regolamento di cui al DM n. 248/1999. Il nuovo Regolamento potrà, altresì, operare una diversificazione delle condizioni di concessione della garanzia (importo massimo garantito, percentuale di copertura, accantonamenti) funzionale al migliore conseguimento dei medesimi obiettivi.</p> <p>Il comma 8 è finalizzato ad uno snellimento dell'organo di gestione del Fondo, oggi nominato dal solo MiSE e composto da 21 membri, prevedendone la riduzione a 11. Tra gli elementi qualificanti della proposta la nomina di un rappresentante di Banca d'Italia, che può rappresentare un valore aggiunto anche in termini di coerenza dell'operatività del Fondo con la disciplina di vigilanza.</p>	
<p>Art. 8 (Copertura finanziaria)</p>	
<p>1. All'articolo 11, comma 20, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nel primo periodo le parole "101 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "103 per cento."</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione illustrativa</u></p> <p>Con l'articolo in esame si prevede, l'aumento, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dal 101 al 103 per cento.</p> <p>Le modifiche della misura degli acconti previste per le imposte sui redditi hanno effetto anche ai fini dell'imposta sul reddito delle attività produttive (IRAP). Infatti, ai fini IRAP, per esplicita previsione dell'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, gli acconti devono essere versati con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione tecnica</u></p> <p>La disposizione in esame, interviene al comma 20, dell'articolo 11 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 e dispone che <u>per il solo 2013</u>, le percentuali degli acconti IRES ed IRAP per le società di capitali e per gli enti sono stabilite nella misura del 103% in luogo dell'attuale percentuale del 101%.</p> <p>Ai fini IRAP, la percentuale degli acconti, è in funzione della percentuale che il contribuente utilizza ai fini delle imposte dirette.</p> <p>Con riferimento agli effetti finanziari, si evidenzia quanto segue.</p> <p>Acconto IRES: In base ai dati di autotassazione ricavati dal modello di versamento unificato F24, relativi all'anno 2012, il gettito da primo acconto IRES (tenuto altresì conto degli eventuali versamenti rateizzati) risulta pari a circa 10,9 miliardi di euro mentre il 1° acconto delle addizionali IRES è pari a circa 574 milioni di euro. I versamenti a titolo di secondo od unico acconto 2012 risultano pari a 15,8 miliardi ai fini IRES ed a circa 844 milioni di euro ai fini delle addizionali IRES.</p> <p>Poiché l'ammontare dei versamenti IRES in acconto risulta avere un andamento omogeneo</p>	<p>Modifiche alle misure degli acconti delle imposte dirette</p>

negli anni, si stima che il previsto incremento (dal 101% al 103%) di 2 punti percentuali dell'acconto per il solo anno 2013 determini un maggior gettito di cassa, per l'anno 2013, pari complessivamente a **534,4** milioni di euro ai fini IRES ad a circa **28,4** milioni di euro ai fini delle addizionali IRES sulla base del procedimento di seguito descritto:

Ires (10,9 mld.+15,8 mld.) / 100 X 2 = **534,4** milioni di euro

Addiz. Ires (574+844) / 100 X 2 = **28,4** milioni di euro

Per l' anno successivo (2014) l'effetto di cassa sarà rispettivamente pari a **-534,4** milioni di euro ed a **-28,4** milioni di euro, a causa della corrispondente riduzione dei versamenti a saldo.

Acconto IRAP: In base ai dati di autotassazione ricavati dal modello di versamento unificato F24, relativi all'anno 2012, il gettito da primo acconto IRAP (tenuto altresì conto degli eventuali versamenti rateizzati) da parte dei soggetti IRES risulta pari a circa 6,7 miliardi di euro mentre il 1° acconto IRAP da parte degli altri soggetti è pari a circa 1,46 miliardi di euro. I versamenti a titolo di secondo od unico acconto 2012 risultano pari a 9,65 miliardi da parte dei soggetti IRES ed a circa 2 miliardi di euro da parte degli altri soggetti.

Poiché l'ammontare dei versamenti IRAP in acconto risulta avere un andamento omogeneo negli anni, si stima che il previsto incremento (dal 101% al 103%) di 2 punti percentuali dell'acconto IRAP per il solo anno 2013 a carico dei soggetti IRES determini un maggior gettito di cassa, per l'anno 2013, pari complessivamente a **327,2** milioni di euro sulla base del procedimento di seguito descritto:

IRAP soggetti Ires (6,71 mld.+9,65 mld.) / 100 X 2 = **327,2** milioni di euro

Per l' anno successivo (2014) l'effetto di cassa ai fini IRAP sarà pari a **-327,2** milioni di euro, a causa della corrispondente riduzione dei versamenti a saldo da parte dei soggetti IRES.

	2013	2014	2015
<i>IRES</i>	+562,8	-562,8	0
<i>IRAP – società</i>	+327,2	-327,2	0
Totale	+890	-890	0

In milioni di euro

2. A decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2013, le aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono fissate nella misura di seguito indicata:

a) benzina e benzina con piombo: euro 793,40 per mille litri;

b) gasolio usato come carburante: euro 682,40 per mille litri.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 gennaio 2015, le aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate di 3,3 centesimi di euro al litro con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 31 dicembre 2013. Il provvedimento di cui al presente comma è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.

Relazione illustrativa

Le benzine (benzina e benzina con piombo) ed il gasolio impiegato come carburante per autotrazione, sono sottoposti ad accisa ai sensi dell'art. 21 del testo unico approvato con il D. Lgs. n. 504 del 1995 (testo unico delle accise); nell'Allegato I accluso al medesimo testo unico sono altresì

Disposizioni in materia di accisa

fissate, per i prodotti in questione, le rispettive aliquote. In tale contesto il **comma 1** dell'articolo in illustrazione dispone, per il periodo compreso tra il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in illustrazione ed il 31 dicembre 2013, l'aumento delle predette aliquote nella misura di 65 euro per mille litri (pari a 6,5 centesimi di euro per litro) al fine di determinare maggiori entrate erariali.

L'articolo stesso prevede, al **comma 2**, che per l'anno 2014 e fino al 31 gennaio 2015, la misura delle aliquote di accisa sui citati prodotti energetici, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto in illustrazione, sia aumentata nella misura di 33 euro per 1000 litri (pari a 3,3 centesimi di euro per litro). La fissazione delle nuove aliquote sarà effettuata con un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane che sarà pubblicato nel sito internet della medesima Agenzia. Ciò anche al fine di coordinare la disposizione di cui al citato **comma 2** dell'articolo in illustrazione con quanto già stabilito dall'articolo 61 del decreto-legge n. 69/2013 che prevede ugualmente aumenti delle stesse aliquote di accisa per l'anno 2014.

Relazione tecnica

La disposizione prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2013, l'aumento dell'aliquota delle accise di cui all'Allegato 1 del TUA n. 504/1995, relative ai carburanti per autotrazione, fissate nelle seguenti misure:

- a) benzina e benzina senza piombo: euro 793,40 per mille litri;
- b) gasolio usato come carburante: euro 682,40 per mille litri.

Lo stesso articolo prevede, al **comma 2** che per il periodo 1° gennaio 2014 – 31 gennaio 2015 le aliquote di accisa sui citati prodotti energetici siano aumentate nella misura di 3,3 centesimi di euro al litro, demandando la fissazione delle nuove aliquote ad apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane.

Con riguardo agli effetti finanziari, sulla base dei dati relativi ai consumi stimati per gli anni 2013 e 2014, la norma in esame comporta un effetto positivo sul gettito a decorrere dal 2013, tenuto conto sia delle agevolazioni previste per il settore dell'autotrasporto sia degli effetti sulle imposte dirette e sull'IRAP, così distinto:

	2013	2014	2015
<i>Accise</i>	190,1	950,6	117,3
<i>IVA</i>	31,7	158,5	19,6
<i>IRES/IRPEF</i>	0	-15,1	-69,0
<i>IRAP</i>	0	-2,9	-13,2
<i>Credito d'imposta autotrasporto</i>	-36,9	-184,5	-23,1
Totale	184,9	906,6	31,6

In milioni di euro

4. Al fine di consentire il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni entro il limite definito in sede europea, per l'anno 2013 le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero secondo quanto indicato nell'allegata **tabella B**

5. Le quote di risorse accantonate relative alle spese correnti costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Restano escluse dalle citate limitazioni le spese iscritte negli stati di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione", nonché gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro

Blocco impegni

dell'economia e delle finanze possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al primo periodo, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

6. Per i capitoli interessati dagli accantonamenti di cui al comma 4 è sospesa per l'anno 2013 la facoltà di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.

Relazione illustrativa

La norma prevede che, per l'anno 2013, per consentire il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni entro il limite definito in sede europea, le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto.

Si precisa che le risorse accantonate di parte corrente costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio.

La disposizione esclude, inoltre, dalle citate limitazioni, le spese iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella missione "Ricerca e innovazione", nonché gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015.

Si rimanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta delle Amministrazioni interessate, la possibilità di disporre variazioni degli accantonamenti in questione anche interessando diverse categorie di spesa. Tali variazioni potranno essere eseguite in presenza di effettive, motivate e documentate esigenze, purché si mantengano invariati gli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. In ogni caso, rimane preclusa la possibilità di utilizzare gli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

Tabella A (articolo 2, comma 1)

Tabella B (articolo 8, comma 4)